



Regione Siciliana
Presidenza
SEGRETERIA GENERALE
S.2° Segreteria Corecom

Prot. n° 15158 del 05/04/2023

Agli Enti locali chiamati al voto
loro mail

Alle Amministrazioni Pubbliche
loro mail

Alle Prefetture
loro mail

Oggetto: Divieto per le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione in occasione delle prossime Elezioni Comunali

Come è noto, con D.A. n. 54 del 29 marzo 2023, sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali dei comuni in indirizzo e l'elezione dei Presidenti dei Consigli Circostrizionali e dei rispettivi Consigli Circostrizionali delle Circostrizioni del Comune di Catania, fissati per domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023 con eventuale turno di ballottaggio per i giorni di domenica 11 giugno 2023 e lunedì 12 giugno 2023.

Si ricorda lo scrupoloso rispetto delle le norme in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica dettate dalla legge del 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge del 24 aprile 1975, n. 130 e dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28 e del Decreto ministeriale 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla L. 6 novembre 2003, n. 313) e dalle loro successive modifiche ed integrazioni. La disciplina della materia è volta a garantire la *par condicio* tra le forze politiche presenti nel territorio e tra i candidati che partecipano alle competizioni elettorali, consentendo una adeguata e corretta pubblicità delle idee e dei programmi e la formazione di un libero convincimento degli elettori.

Si evidenzia, in particolare per le Amministrazioni al voto, quanto previsto dall'art. 9 della legge 28/2000: ***"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"***.

Tale norma è posta a garanzia del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione, sancito dalla Costituzione (art. 97).

Il requisito di "impersonalità" vieta all'Amministrazione di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività propagandistica.

Il requisito di “indispensabilità” persegue lo scopo di consentire solo l'attività di comunicazione strettamente necessaria e indifferibile (nel caso in cui, per esempio, gli effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale).

Pertanto, solo la presenza contemporanea dei requisiti di “impersonalità” e “indispensabilità” rende legittima la comunicazione istituzionale durante il periodo di svolgimento della campagna elettorale.

Tuttavia, l'AGCOM sottolinea che “[...] i soggetti titolari di cariche pubbliche, pur essendo ricompresi tra i soggetti destinatari del divieto di comunicazione istituzionale, possono, al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, [...] svolgere attività di comunicazione politica, ma solo che detta attività non sia in alcun modo riconducibile (attraverso riferimenti, mezzi o risorse utilizzate) all'ente che rappresentano”.

Per gli altri Enti Regionali ed in particolare per gli Enti locali territorialmente limitrofi a quelli nei quali si svolgono le consultazioni elettorali, si ravvisa comunque l'esigenza di assicurare l'imparzialità nella promozione di iniziative di comunicazione al fine di evitare il determinarsi di situazioni di valenza indirettamente propagandistica.

Si chiede di darne ampia diffusione a tutti gli uffici di propria competenza e/o vigilati.

Il Dirigente del Servizio 2°

